

## **L'INFORTUNIO SUL LAVORO, L'INDENNITA' TEMPORANEA ASSOLUTA E IL RICORSO O OPPOSIZIONE.**

La indennità giornaliera dell'infortunio sul lavoro è chiamato inabilità temporanea assoluta e viene corrisposta sul presupposto di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno fisico tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica. Sussiste cioè una impossibilità fisica assoluta da parte del lavoratore a svolgere la specifica attività lavorativa prestata in azienda. Per capacità lavorativa specifica, s'intende il tipo di lavoro dell'infortunato al momento dell'evento. La inabilità deve inoltre essere assoluta, in quanto il lavoratore non deve poter lavorare nemmeno in minima parte. A questo punto, L'INAIL eroga la prestazione nel momento in cui riconosce l'evento come professionale o per causa violenta e occasione di lavoro.

**L'AVID Varese Onlus è disponibile per eventuali consigli, consulti, visite medico legali in collaborazione con specialisti preparati sulla materia, e assistenza medico legale durante le visite fiscali INAIL. Per Info - 340-3303528 - 0332-1692543 - E-mail: [info@associazione-avid.it](mailto:info@associazione-avid.it)**

### **IL QUADRO NORMATIVO**

L'articolo 68 del TU 1124/1968 prevede che i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre "a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, viene corrisposta all'infortunato stesso, un'indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Ove la durata dell'inabilità, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera viene elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno fino alla guarigione, al 75% della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del T.U.

Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile, o meglio, richiedendo all'azienda il quindicennale dello stipendio antecedente l'infortunio.

L'art. 89 del TU 1124/1965 dispone che "anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche é chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione o il miglioramento del danno fisico subito e della capacità lavorativa.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non può riprendere il proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta .

L'art. 148 del medesimo TU con riferimento ai casi di silicosi e dell'asbestosi, prevede che se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici, l'assicurato è

obbligato ad astenersi dal lavoro, l'INAIL gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Chiaramente la rendita per inabilità permanente, ha la funzione d'indennizzare il danno fisico subito dall'assicurato, in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro. L'indennità giornaliera per invalidità temporanea, costituisce una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato, di rendere le sue prestazioni lavorative.

### **CARATTERISTICHE IMPORTANTI**

La indennità è sostitutiva della retribuzione. È soggetta a tassazione Irpef. La ritenuta fiscale è effettuata direttamente dall'INAIL, che rilascia all'infortunato la relativa certificazione fiscale. L'indennità per inabilità temporanea assoluta, ha natura sostitutiva della retribuzione e perciò è alternativa alla indennità di malattia indennità giornaliera di maternità, alla indennità sanatoriale, al trattamento integrazione guadagni.

### **MODALITA' DI EROGAZIONE**

La indennità per inabilità temporanea è erogata a partire dal quarto giorno da quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è verificata la malattia professionale ed è corrisposta per tutta la durata della inabilità assoluta. L'articolo 73 del DpR 1124/65, prevede che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. L'indennità temporanea viene erogata dall'INAIL entro 20 giorni dalla data dell'infortunio tramite acconti. L'indennità temporanea viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro e viene corrisposta, nei casi di lunga durata, in rate posticipate di non oltre sette giorni. Il saldo non deve essere erogato oltre il ventesimo giorno dalla data dell'infortunio o della cessazione dell'indennità temporanea.

Al fine di garantire l'immediatezza e la continuità nell'erogazione delle prestazioni l'INAIL corrisponde direttamente l'indennità con assegno circolare intestato all'infortunato presso il domicilio o localizzato presso l'azienda. Con accredito in conto corrente bancario o postale. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore assicurato, e sempre che questi non abbia moglie, figli o ascendenti a carico, l'importo può essere ridotto di un terzo.

**L'AVID Varese Onlus è disponibile per eventuali consigli, consulti, visite medico legali in collaborazione con specialisti preparati sulla materia, e assistenza medico legale durante le visite fiscali INAIL. Per Info - 340-3303528 - 0332-1692543, E-mail - info@associazione-avid.it**

### **PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA'**

La mancata o tardiva denuncia al datore di lavoro comporta la perdita dell'indennità medesima. L'infortunato che non ha comunicato immediatamente l'infortunio al datore di lavoro, per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio perde il diritto all'indennità. Allo stesso modo il tecnopatico che non abbia denunciato la Malattia Professionale al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data di manifestazione della stessa e il periodo antecedente la presentazione della denuncia di M.P.

### **LA RICADUTA**

Per ricaduta vuol dire riacutizzazione della sintomatologia conseguente alla lesione infortunistica o tecnopatia, non collegata all'intervento di una nuova causa. L'indennità per inabilità temporanea è dovuta pure, entro i termini di revisione della rendita, se dopo la guarigione il lavoratore "ricade" nello stato di inabilità assoluta al lavoro. In tal caso non si considera più il periodo di franchigia, "tre giorni a carico del datore di lavoro", trattandosi della stessa manifestazione morbosa solo apparentemente guarita. In caso di ricadute, viene corrisposta l'indennità dal 1° giorno di completa astensione lavorativa. Ai fini del calcolo della percentuale di liquidazione, i periodi di ricaduta, riacutizzazione della sintomatologia conseguente alla lesione infortunistica, si sommano a quelli di indennità di temporanea assoluta precedentemente effettuati.

Poiché l'indennità spetta per tutta la durata dell'inabilità, anche se non continuativa, in caso di ricaduta, qualora vi sia una differenza fra la retribuzione percepita al momento in cui è maturato il diritto e quella percepita al momento in cui, dopo una temporanea cessazione, e ripreso lo stato di inabilità assoluta, la retribuzione cui si deve fare riferimento per l'erogazione della prestazione, è quella percepita dal lavoratore al momento della ricaduta o dell'abbandono del lavoro per assoggettarsi a cura. Per la ricaduta, l'INAIL considera la retribuzione percepita nei 15 giorni precedenti quello della ricaduta. In caso di recidiva, cioè un nuovo infortunio che determina una ricomparsa dello stato doloroso già manifestatosi nel corso di un precedente infortunio, l'indennità viene calcolata dal 4° giorno. Ai fini della liquidazione la recidiva costituisce un nuovo evento e quindi si considera anche il periodo di franchigia, ossia una nuova causa violenta che determina la ricomparsa di uno stato già manifestatosi nel corso di un altro infortunio e già definito con o senza postumi indennizzabili quando si verifica un fatto del tutto nuovo.

L'articolo 70 del T.U. DpR 1124/65 in questione prevede che, il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le

istruzioni date dallo stesso INAIL. L'ammontare delle indennità è rimborsata al datore di lavoro dall'istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

### **OPPOSIZIONE EX ART. 104 T.U. – ART. 8 LEGGE N. 533/1973**

Contro i provvedimenti emessi dall'INAIL in tema di indennità di temporanea può essere avanzata opposizione. Se l'opposizione concerne il giudizio medico sulla misura del danno residuo ovvero sulla durata della inabilità deve essere allegato idoneo certificato medico legale. Nel caso in cui il lavoratore (o i superstiti) non condividano il provvedimento INAIL, possono proporre ricorso nei termini di cui all'art. 104 T.U., specificando da parte del medico legale i motivi per i quali non si ritiene giustificato il provvedimento. Se l'opposizione ha per oggetto motivi di carattere medico legale, deve essere allegato un certificato. L'art. 104 prevede che l'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico legale dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria. La legge 533/73, che ha riformato il rito del lavoro, all' art. 8 dispone che nelle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, non si debba tener conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze di natura processuale, sicché il predetto termine di 60 giorni da carattere perentorio ha assunto carattere ordinatorio. Da ciò consegue la possibilità di presentare opposizione purché nel termine triennale di prescrizione . Il ricorso può essere presentato anche tramite l'intervento di un Ente di assistenza. Il ricorso amministrativo costituisce condizione di procedibilità per esperire l'azione giudiziaria e, pertanto, se il giudice nella prima udienza accerta che non è stato proposto il ricorso amministrativo, sospende il giudizio e assegna un termine di decadenza di 60 giorni per presentare il ricorso.

**L'AVID Varese Onlus è disponibile per eventuali consigli, consulti, visite medico legali in collaborazione con specialisti preparati sulla materia, e assistenza medico legale durante le visite fiscali INAIL. Per Info - 340-3303528 - 0332-1692543 – E-mail: [info@associazione-avid.it](mailto:info@associazione-avid.it)**